



2022/0095(COD)

31.3.2023

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))

Relatrice per parere(*): Maria Spyraiki

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La prevenzione dei rifiuti e la circolarità sono pilastri fondamentali del Green Deal. Secondo il nuovo piano d'azione per l'economia circolare, tutti gli imballaggi presenti sul mercato devono essere riutilizzabili o riciclabili entro il 2030. Per il conseguimento di tale obiettivo, la riduzione delle risorse naturali utilizzate per la produzione, l'estensione della durata di vita, il miglioramento della riparabilità e l'adozione di economie circolari sono il modo migliore per estendere la vita economica utile di un prodotto¹.

La progettazione ecocompatibile riguarda il consumo di risorse e di energia e riduce l'impatto ambientale dei prodotti durante il ciclo di vita estendendone la fase di utilizzo. La trasformazione verso modelli imprenditoriali circolari può essere ostacolata da strumenti operativi e dalla necessità di dati più pertinenti, in particolare per le imprese industriali e le PMI². Tuttavia, la soluzione ottimale di progettazione ecocompatibile solo a volte è generata nella fase di progettazione concettuale a causa della complessa associazione delle informazioni sulla progettazione del ciclo di vita. Pertanto, questa politica dovrebbe anche tenere conto delle modifiche della progettazione ecocompatibile³.

L'attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile ha conseguito con successo obiettivi ambientali e di efficienza energetica per i prodotti connessi all'energia, disciplinando parametri misurabili e verificabili del prodotto sulla base di una metodologia chiara e trasparente. Pertanto, la relatrice sostiene in generale molti elementi della proposta della Commissione. Tuttavia, qualsiasi nuova prescrizione dovrebbe essere misurabile sul prodotto e concepita per essere applicata in modo efficiente, a meno che non venga testata in modo efficiente sotto il profilo dei costi ed entro tempi sufficientemente brevi. La relatrice suggerisce pertanto di basarsi sull'esperienza dello strumento per la progettazione ecocompatibile.

Inoltre, la proposta di un nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili dovrebbe consentire una serie completa e armonizzata di requisiti per la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato dell'UE. L'industria dovrebbe rispettare tali requisiti migliorando costantemente la sostenibilità e incoraggiando i consumatori ad adottare modalità più sostenibili, anche se occorre lasciare un margine di miglioramento per determinate tecnologie o scelte di progettazione dei prodotti.

Per conseguire la sostenibilità dei prodotti è necessario armonizzare le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obblighi di informazione a livello dell'UE utilizzando metodologie armonizzate per valutare l'impatto ambientale. La relatrice sottolinea che i regolamenti dovrebbero apportare un valore aggiunto agli utenti, evitando inutili e onerose riproduzioni di informazioni nelle banche dati esistenti. Per migliorare la sostenibilità ambientale, i futuri requisiti normativi dovrebbero individuare le variabili più appropriate, considerando che i parametri di prodotto possono essere interdipendenti e incidere l'uno sull'altro (ad esempio, la riparabilità può incidere sull'affidabilità, ecc.).

Inoltre, è importante garantire che le definizioni contenute nel regolamento siano chiare e che

¹<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827122001007>

² <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621030432>

³ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622021175>

l'elenco dei parametri e dei criteri sia esaustivo per coprire tutti i possibili aspetti della sostenibilità in tutti i prodotti. È tuttavia necessario stabilire criteri generali di sostenibilità dei prodotti per ridurre al minimo gli impatti ambientali e sociali negativi del prodotto.

Inoltre, la responsabilità della divulgazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento dovrebbe essere condivisa. La condivisione delle responsabilità nella catena di approvvigionamento per quanto riguarda la produzione e la fornitura di informazioni dovrebbe trovare riscontro nel regolamento. I dati e le informazioni dovrebbero provenire dai fornitori, mentre l'obbligo di fornire tali informazioni spetterà ai fabbricanti che immettono i prodotti finali sul mercato dell'UE.

Il passaporto digitale dei prodotti, invece, dovrebbe basarsi sulle banche dati esistenti per evitare riproduzioni inutili e onerose, ridurre i rifiuti e consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nelle transizioni verde e digitale. Il passaporto digitale dei prodotti potrebbe essere uno strumento efficace per facilitare la comunicazione lungo la catena del valore e garantire che il valore delle informazioni, dei materiali e dei prodotti sia preservato. Le lacune informative individuate nel piano d'azione per l'economia circolare sono una delle principali esternalità negative che deve essere affrontata per far sì che i prodotti sostenibili diventino la norma. Pertanto, le informazioni sul passaporto digitale dei prodotti dovrebbero essere limitate, con un valore aggiunto per i principali portatori di interessi.

Inoltre, la relatrice ritiene che tutti i requisiti stabiliti dal regolamento debbano essere attuati con tempi di transizione sufficienti per ridurre al minimo le distorsioni del mercato. È opportuno concedere tempi sufficienti tra la pubblicazione della legislazione e l'applicazione dei nuovi requisiti di prodotto, in particolare data la necessità di elaborare norme armonizzate, in quanto l'industria deve adeguare i propri processi per attuare i requisiti giuridici nuovi o aggiornati in catene di approvvigionamento complesse.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Proposta di regolamento** **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento contribuirà a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le

Emendamento

(5) Il presente regolamento contribuirà a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le

prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, aumentare le possibilità di ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, ridurre la generazione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio.

prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, aumentare le possibilità di ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, ridurre la generazione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità, riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio **e affrontando l'inquinamento da microplastiche per le pertinenti categorie di prodotti e conformemente alle pertinenti regolamentazioni sui prodotti.**

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per consentire alla Commissione di elaborare prescrizioni adatte ai gruppi di prodotti contemplati, le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero includere specifiche di prestazione e obblighi di informazione. Tali specifiche dovrebbero essere usate per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali l'efficienza energetica, la durabilità, la riparabilità e le impronte di carbonio e ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettive, proporzionate e conformi alle regole commerciali internazionali.

Emendamento

(14) Per consentire alla Commissione di elaborare prescrizioni adatte ai gruppi di prodotti contemplati, le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero includere specifiche di prestazione e obblighi di informazione. Tali specifiche dovrebbero essere usate per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali l'efficienza energetica, la durabilità, la riparabilità, **il riutilizzo, il ricondizionamento** e le impronte di carbonio e ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettive, proporzionate e conformi alle regole commerciali internazionali.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale del prodotto o la sua durabilità. Tali obblighi possono imporre al fabbricante di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro prescelto, oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere stabiliti in aggiunta alle o in sostituzione delle specifiche di prestazione relative allo stesso parametro di prodotto. Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, nel passaporto del prodotto o nell'etichetta del prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Fornendo agli acquirenti e alle autorità pubbliche elementi solidi per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, gli obblighi di informazione dovrebbero orientare i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 25

Emendamento

(23) Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale **e di carbonio** del prodotto o la sua durabilità. Tali obblighi possono imporre al fabbricante di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro prescelto, oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere stabiliti in aggiunta alle o in sostituzione delle specifiche di prestazione relative allo stesso parametro di prodotto. Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili **e facilmente accessibili** le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, nel passaporto del prodotto o nell'etichetta del prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Fornendo agli acquirenti e alle autorità pubbliche elementi solidi per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, gli obblighi di informazione dovrebbero orientare i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili.

(25) Le informazioni sulla presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione sono un elemento fondamentale per individuare e promuovere i prodotti sostenibili. La composizione chimica dei prodotti ne determina in larga misura le funzionalità e l'impatto, come pure le possibilità di riutilizzo o di recupero una volta divenuti rifiuti. La strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili⁶⁴ invita a ridurre al minimo la presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione e ad assicurare la disponibilità di informazioni sul contenuto chimico e sull'uso sicuro, introducendo obblighi di informazione e tracciando, nel ciclo di vita dei materiali e dei prodotti, la presenza delle sostanze che destano preoccupazione. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ e altra normativa vigente in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1223/2009, garantiscono già la comunicazione dei pericoli per la salute o per l'ambiente presentati da alcune sostanze che destano preoccupazione, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela. Gli utilizzatori di sostanze e miscele dovrebbero poter fruire delle informazioni sulla sostenibilità che non riguardano principalmente i pericoli per la salute *o* per l'ambiente. Anche gli utilizzatori di prodotti diversi dalle sostanze o dalle miscele, come pure i gestori dei rifiuti di tali prodotti, dovrebbero ricevere informazioni sulla sostenibilità, comprese quelle che riguardano principalmente i pericoli posti dalle sostanze chimiche per la salute *o* per l'ambiente. Il presente regolamento dovrebbe quindi consentire l'introduzione di obblighi di tracciamento e di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, compresa la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti durante tutto il ciclo di vita, anche ai fini della loro decontaminazione e del

(25) Le informazioni sulla presenza nei prodotti di **microplastiche aggiunte intenzionalmente e di** sostanze che destano preoccupazione sono un elemento fondamentale per individuare e promuovere i prodotti sostenibili. La composizione chimica dei prodotti ne determina in larga misura le funzionalità e l'impatto, come pure le possibilità di riutilizzo o di recupero una volta divenuti rifiuti. La strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili⁶⁴ invita a ridurre al minimo la presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione e ad assicurare la disponibilità di informazioni sul contenuto chimico e sull'uso sicuro, introducendo obblighi di informazione e tracciando, nel ciclo di vita dei materiali e dei prodotti, la presenza delle sostanze che destano preoccupazione. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ e altra normativa vigente in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1223/2009, garantiscono già la comunicazione dei pericoli per la salute o per l'ambiente presentati da alcune sostanze che destano preoccupazione, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela. Gli utilizzatori di sostanze e miscele dovrebbero poter fruire delle informazioni sulla sostenibilità che non riguardano principalmente i pericoli per la salute *e* per l'ambiente. Anche gli utilizzatori di prodotti diversi dalle sostanze o dalle miscele, come pure i gestori dei rifiuti di tali prodotti, dovrebbero ricevere informazioni sulla sostenibilità, comprese quelle che riguardano principalmente i pericoli posti dalle sostanze chimiche per la salute *e* per l'ambiente. Il presente regolamento dovrebbe quindi consentire l'introduzione di obblighi di tracciamento e di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, compresa la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti durante tutto il ciclo di vita, anche

loro recupero una volta divenuti rifiuti. Tale quadro dovrebbe mirare a disciplinare progressivamente tutte le sostanze che destano preoccupazione presenti in tutti i prodotti elencati nei piani di lavoro che definiscono i gruppi di prodotti su cui la Commissione intende concentrarsi.

ai fini della loro decontaminazione e del loro recupero una volta divenuti rifiuti. ***Un approccio analogo dovrebbe essere applicato alle microplastiche non biodegradabili aggiunte intenzionalmente. Tale quadro dovrebbe mirare ad affrontare progressivamente l'inquinamento da microplastiche e le sostanze che destano preoccupazione presenti in tutti i prodotti elencati nei piani di lavoro che definiscono i gruppi di prodotti su cui la Commissione intende concentrarsi.*** Tale quadro dovrebbe mirare a disciplinare progressivamente ***tali particelle e*** tutte le sostanze che destano preoccupazione presenti in tutti i prodotti elencati nei piani di lavoro che definiscono i gruppi di prodotti su cui la Commissione intende concentrarsi.

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁶⁵ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁶⁵ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe

Emendamento

(26) Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe

figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni sui prodotti di loro interesse, consentire ad altri operatori economici della catena del valore, quali riparatori o riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per trasmettere informazioni su altri aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.

figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni sui prodotti di loro interesse, consentire ad altri operatori economici della catena del valore, quali riparatori o riciclatori **professionisti**, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per trasmettere informazioni su altri aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per non ritardare inutilmente l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile diverse dal passaporto del prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto del prodotto. Analogamente, onde evitare oneri

Emendamento

(29) Per non ritardare inutilmente l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile diverse dal passaporto del prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto, la Commissione dovrebbe poter dispensare **in via eccezionale** dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto del prodotto. Analogamente,

amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali altra legislazione dell'Unione prevede già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Le deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche.

onde evitare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali altra legislazione dell'Unione prevede già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Le deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche *e, se possibile, soppresse.*

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcune prescrizioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nei rispettivi settori di competenza, fornire informazioni adeguate, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario, alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Tale intervento dovrebbe consistere ad esempio, nel calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti e nell'attuazione tecnica del passaporto del prodotto. L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento

(45) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcune prescrizioni. ***Per garantire la competitività delle PMI europee,*** gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nei rispettivi settori di competenza, fornire informazioni adeguate, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario, alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Tale intervento dovrebbe consistere ad esempio, nel calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti e nell'attuazione tecnica del passaporto del prodotto. L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 86

Testo della Commissione

(86) Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali eco-buoni e tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori tra quelli per i quali sono state stabilite classi di prestazione mediante atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, salvo diversa indicazione nel pertinente atto delegato tali incentivi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte. Gli Stati membri tuttavia non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. Per lo stesso motivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente a quali parametri di prodotto o relativi livelli di prestazione si riferiscono gli incentivi degli Stati membri, nel caso in cui nell'atto delegato applicabile non sia determinata alcuna classe di prestazione o in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a una pluralità di parametri di prodotto. L'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 87

Emendamento

(86) Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali eco-buoni, ***che potranno essere utilizzati unicamente per acquistare prodotti e servizi che rispettano l'ambiente***, e tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori tra quelli per i quali sono state stabilite classi di prestazione mediante atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, salvo diversa indicazione nel pertinente atto delegato tali incentivi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte. Gli Stati membri tuttavia non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. Per lo stesso motivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente a quali parametri di prodotto o relativi livelli di prestazione si riferiscono gli incentivi degli Stati membri, nel caso in cui nell'atto delegato applicabile non sia determinata alcuna classe di prestazione o in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a una pluralità di parametri di prodotto. L'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

(87) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tutela la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE⁷⁸ e 2014/25/UE⁷⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici in materia di appalti pubblici verdi che dovranno essere stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

⁷⁸ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁷⁹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

(87) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tutela la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE⁷⁸ e 2014/25/UE⁷⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici in materia di appalti pubblici verdi che dovranno essere stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti ***in tutti gli Stati membri***. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

⁷⁸ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁷⁹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).

dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 92

Testo della Commissione

(92) Se si osservano livelli problematici di non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile nonostante il miglioramento della pianificazione, del coordinamento e del sostegno stabilito dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter intervenire per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli su scala adeguata. Pertanto, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire un numero minimo di controlli da effettuare su prodotti o prescrizioni specifici. Tale conferimento di potere dovrebbe aggiungersi a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento

(92) Se si osservano livelli problematici di non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile nonostante il miglioramento della pianificazione, del coordinamento e del sostegno stabilito dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter intervenire **prontamente ed efficacemente** per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli su scala adeguata. Pertanto, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire un numero minimo di controlli da effettuare su prodotti o prescrizioni specifici. Tale conferimento di potere dovrebbe aggiungersi a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione

(93) La Commissione, sulla base dei dati inseriti nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, dovrebbe stilare una relazione contenente informazioni sulla natura e sul numero dei controlli effettuati, sui livelli di non conformità rilevati e sulla natura e sulla gravità delle sanzioni irrogate in relazione alle specifiche di progettazione

Emendamento

(93) La Commissione, sulla base dei dati inseriti nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, dovrebbe stilare una relazione contenente informazioni sulla natura e sul numero dei controlli effettuati, sui livelli di non conformità rilevati e sulla natura e sulla gravità delle sanzioni irrogate in relazione alle specifiche di progettazione

ecocompatibile nei due anni civili precedenti. Le relazioni dovrebbero contenere un confronto tra le attività degli Stati membri e le attività previste, e i parametri di riferimento indicativi per le autorità di vigilanza del mercato.

ecocompatibile nei due anni civili precedenti. Le relazioni dovrebbero ***essere accessibili al pubblico e*** contenere un confronto tra le attività degli Stati membri e le attività previste, e i parametri di riferimento indicativi per le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il contenuto riciclato e altri contenuti a basso impatto, come i materiali rinnovabili ottenuti con un uso responsabile delle risorse;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) "impronta ambientale": la quantificazione dell'impatto ambientale del prodotto, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto;

(23) "impronta ambientale": la quantificazione dell'impatto ambientale del prodotto, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto ***e delle pertinenti regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti, o di altre norme basate sul ciclo di vita o norme di categoria scientificamente convalidate e verificabili che garantiscono l'accuratezza e l'affidabilità secondo altri metodi o strumenti futuri conformemente al diritto dell'Unione;***

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione

(25) "impronta di carbonio": la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in CO₂ equivalente e basata su una valutazione del ciclo di vita effettuata utilizzando unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici;

Emendamento

(25) "impronta di carbonio": la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in CO₂ equivalente, ***quale definita nella certificazione degli assorbimenti di carbonio*** e basata su una valutazione del ciclo di vita effettuata utilizzando unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 35

Testo della Commissione

(35) "distruzione": il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo o operazioni di rifabbricazione;

Emendamento

(35) "distruzione": il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo o operazioni di rifabbricazione. ***Si considera che un prodotto è stato distrutto o che si è proceduto a disfarsene non appena le informazioni sono messe a disposizione delle autorità a norma dell'articolo 20;***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 45

Testo della Commissione

(45) "distributore": la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

Emendamento

(45) "distributore": la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato, ***compresi i rifabbricanti e le imprese che riparano e modernizzano i prodotti;***

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 59

Testo della Commissione

(59) "prodotto che presenta un rischio grave": il prodotto che presenta un rischio **per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati.**

Emendamento

(59) "prodotto che presenta un rischio grave": il prodotto che presenta un rischio **quale identificato dal regolamento (UE) .../... [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio quale proposta nel COM(2021)0346];**

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 bis) **"riciclabilità": la possibilità di separare efficacemente i materiali integrati nei prodotti dal flusso di rifiuti, raccogliarli, selezionarli, aggregarli in flussi specifici e poi riciclarli nuovamente nell'ambito dei pertinenti processi industriali per trasformarli in prodotti o materiali riciclati, riducendo nel contempo al minimo le perdite di funzionalità o qualità rispetto al prodotto o al materiale originario;**

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 59 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 ter) **"rinnovabilità e rinnovabilità dei materiali e uso o contenuto di materie prime rinnovabili": la capacità di una risorsa naturale di**

*ricostituirsi e recuperare naturalmente
con un impatto negativo limitato sul
clima, sull'ambiente e sulla biodiversità;*

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 59 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(59 quater) "riparatore
professionista": un operatore o
un'impresa che fornisce servizi
professionali di riparazione e
manutenzione;*

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatarî o agli importatori, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, di raccogliere, rendere anonimi o comunicare alla Commissione i dati generati durante l'uso di cui alla lettera c);

d) imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatarî o agli importatori, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, di raccogliere, rendere anonimi o comunicare alla Commissione i dati generati durante l'uso di cui alla lettera c), ***purché siano adeguatamente tutelati i diritti alla vita privata e le informazioni riservate e sensibili;***

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti delegati di cui al primo comma si applicano non prima di 18 mesi dall'entrata in vigore di tale atto delegato.

Emendamento 23
Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione, in funzione dei gruppi di prodotti e tenendo in debita considerazione tutte le fasi del loro ciclo di vita, stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile al fine di migliorare gli aspetti del prodotto seguenti:

Emendamento

1. La Commissione, in funzione dei gruppi di prodotti e tenendo in debita considerazione tutte le fasi del loro ciclo di vita **e la regolamentazione specifica per prodotto esistente, comprese le norme e gli orientamenti specifici per prodotto ampiamente utilizzati o obbligatori nell'Unione**, stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile al fine di migliorare gli aspetti del prodotto seguenti:

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) presenza di sostanze che destano preoccupazione;

Emendamento

g) presenza di sostanze che destano preoccupazione, **garantendo nel contempo la coerenza con altre normative dell'Unione in materia di sicurezza chimica**;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) presenza di microplastiche non biodegradabili aggiunte intenzionalmente;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) possibilità di rifabbricazione **e riciclaggio**;

Emendamento

k) possibilità di rifabbricazione;

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) riciclabilità e facilità di riciclaggio;

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n bis) rinnovabilità dei materiali e uso o contenuto di materie prime rinnovabili;

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale stabilita a norma del secondo comma può riguardare prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura di autoregolamentazione considerata una valida alternativa a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, se la Commissione ritiene che la misura di autoregolamentazione non affronti l'aspetto del prodotto disciplinato dalla specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale.

La specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale stabilita a norma del secondo comma ***non riguarda i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un misura verticale obbligatoria di progettazione ecocompatibile, tranne in casi debitamente giustificati. Tuttavia essa*** può riguardare prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura di autoregolamentazione considerata una valida alternativa a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, se la Commissione ritiene che la misura di autoregolamentazione non affronti l'aspetto del prodotto disciplinato dalla specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale.

Emendamento 30
Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) le priorità dell'Unione in materia di clima, ambiente **ed** efficienza energetica e altre priorità correlate dell'Unione;

Emendamento

i) le priorità dell'Unione in materia di clima, ambiente, efficienza energetica, **sicurezza delle risorse e biodiversità in vista del conseguimento degli obiettivi del Green Deal** e altre priorità correlate dell'Unione;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) la legislazione pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1;

Emendamento

ii) la legislazione pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1, **per garantire l'armonizzazione ed evitare la duplicazione o l'eccesso di regolamentazione**;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici, **almeno delle** PMI;

Emendamento

d) non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici, **in particolare per le** PMI;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sono garantiti adeguati strumenti di sostegno finanziario e formativo per le imprese, in particolare per le PMI;

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

f) non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri operatori economici.

Emendamento

f) non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri operatori economici, ***in particolare per le PMI;***

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) le specifiche contribuiscono agli obiettivi e ai traguardi dell'Unione in materia di clima e ambiente;

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) sono tecnicamente realizzabili secondo le tecnologie più avanzate disponibili a livello commerciale.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6. ***Se del caso,*** la Commissione impone ai soggetti operanti nella catena di fornitura di:

6. La Commissione impone ai soggetti operanti nella catena di fornitura di:

Emendamento 38
Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) fornire, su richiesta, ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti le informazioni **disponibili** relative alle loro forniture o ai loro servizi utili per verificare la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile;

Emendamento

a) fornire, su richiesta, ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti le informazioni **a disposizione dell'attore della catena di approvvigionamento conformemente al passaporto digitale dei prodotti della categoria di prodotti in questione, a norma dell'articolo 8**, relative alle loro forniture o ai loro servizi utili per verificare la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) consentire ai fabbricanti, in assenza delle informazioni di cui alla lettera a), di valutare le loro forniture o i loro servizi per verificare la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile e dare loro l'accesso ai documenti o ai siti pertinenti;

Emendamento

b) consentire ai fabbricanti, in assenza delle informazioni di cui alla lettera a) **e in linea con considerazioni in materia di proprietà intellettuale**, di valutare le loro forniture o i loro servizi per verificare la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile e dare loro l'accesso ai documenti o ai siti pertinenti;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione pubblica gli studi e le analisi pertinenti utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.

Emendamento

8. La Commissione pubblica, **in tempo utile prima dell'adozione degli atti delegati**, gli studi e le analisi pertinenti utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Il primo di tali atti delegati riguardante tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 è adottato entro il ... [30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].*

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni atte a garantire la tracciabilità delle sostanze ai sensi del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un vettore di dati incluso nel prodotto.

Dovrebbe essere data priorità alla fornitura di informazioni per via elettronica. Gli obblighi di informazione sono chiari e adeguati per consentire agli utilizzatori di confrontare i prodotti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *Il fornitore di un articolo, di una sostanza o di una miscela fornisce gratuitamente al destinatario di tale articolo, sostanza o miscela informazioni sufficienti per consentire ai fabbricanti di conformarsi agli obblighi di informazione relativi agli aspetti del prodotto elencati all'articolo 5, paragrafo 1.*

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso,

f) i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso,

compresi clienti, utilizzatori finali, fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, riparatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni di interesse pubblico e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;

compresi clienti, utilizzatori finali, fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, riparatori **professionisti**, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni di interesse pubblico e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, compresi fabbricanti, riparatori, professionisti della manutenzione, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;

Emendamento

g) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, compresi fabbricanti, riparatori **professionisti**, professionisti della manutenzione, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) assicurano che i soggetti nella catena del valore, in particolare i consumatori, gli operatori economici e le autorità nazionali competenti, possano accedere alle informazioni sui prodotti di loro interesse;

Emendamento

a) assicurano che i soggetti nella catena del valore, in particolare i consumatori, gli operatori economici e le autorità nazionali competenti, possano accedere **facilmente** alle informazioni sui prodotti di loro interesse;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) tutte le informazioni contenute nel

PE738.514v02-00

Emendamento

d) tutte le informazioni contenute nel

24/40

AD\1275692IT.docx

passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10;

passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10 **e nel rispetto delle informazioni relative ai segreti commerciali**;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) integra le banche dati esistenti, comprese le soluzioni industriali esistenti, ove opportuno.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i passaporti dei prodotti sono pienamente interoperabili con altri passaporti dei prodotti prescritti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;

a) i passaporti dei prodotti sono pienamente interoperabili con altri passaporti dei prodotti prescritti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end e **con le banche dati dei prodotti esistenti, ove opportuno**;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti interessati hanno libero accesso al passaporto del prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato applicabile

b) i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti interessati hanno libero **e facile** accesso al passaporto del prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato

adottato a norma dell'articolo 4;

applicabile adottato a norma dell'articolo 4;

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera d

Testo della Commissione

d) se i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati ad agire per suo conto, tali operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti;

Emendamento

d) se i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati ad agire per suo conto, tali operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, ***e devono inoltre garantire una cibersicurezza adeguata per i dati;***

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera f

Testo della Commissione

f) i diritti di accedere alle informazioni nel passaporto del prodotto, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati in virtù dei diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

Emendamento

f) i diritti di accedere alle informazioni nel passaporto del prodotto, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati in virtù dei diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, ***con un'attenzione particolare per le informazioni che costituiscono segreti commerciali o le informazioni di proprietà riservata;***

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) il passaporto del prodotto è una parte durevole del prodotto, fintantoché quest'ultimo esiste sul mercato, per il suo

intero ciclo di vita;

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) per l'attuazione del passaporto digitale dei prodotti si applica un adeguato periodo di transizione, al fine di garantire il corretto funzionamento di detto passaporto.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto siano integrate nei sistemi di comunicazione operanti negli Stati membri, al fine di evitare inutili oneri amministrativi per le imprese.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel definire l'ordine di priorità dei prodotti che devono essere oggetto di specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento, la Commissione tiene conto del loro potenziale contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica, nonché dei criteri seguenti:

1. Nel definire l'ordine di priorità dei prodotti che devono essere oggetto di specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento, la Commissione tiene conto del loro potenziale contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica, ***del loro contributo alla promozione della resilienza e della competitività economiche dell'Unione***, nonché dei criteri seguenti:

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la distribuzione degli impatti ambientali, del consumo energetico e della produzione di rifiuti lungo la catena del valore, ***in particolare se hanno luogo all'interno dell'Unione;***

Emendamento

c) la distribuzione degli impatti ***climatici e*** ambientali, del consumo energetico e della produzione di rifiuti lungo la catena del valore ***e sull'intero ciclo di vita del prodotto;***

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***e*** consulta il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17.

Emendamento

Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, consulta, ***in un arco temporale appropriato,*** il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 ***e presenta a tempo debito, prima dell'adozione del piano di lavoro, un progetto al Parlamento europeo per consultazione.***

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo piano di lavoro è adottato al più tardi tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento. I primi atti delegati da stabilire conformemente al primo piano di lavoro comprendono uno o più gruppi di prodotti per coprire l'industria tessile.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate *dal* prodotto o gruppo di prodotti, come *l'*industria, tra cui PMI e artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Queste parti contribuiscono in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione.

Emendamento

La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate ***pertinenti e competenti per il*** prodotto o gruppo di prodotti, come ***un'ampia rappresentanza dell'***industria, ***comprese le organizzazioni di settore in tutte le catene del valore,*** tra cui PMI e artigiani, ***industria del riciclo,*** sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale ***e climatica, esperti in materia di ambiente e di clima*** e organizzazioni dei consumatori ***ed enti di normazione, nonché altre ONG registrate pertinenti. Anche il forum sulla progettazione ecocompatibile invita i portatori di interessi pertinenti che partecipano alle catene del valore che portano al mercato europeo dall'esterno dell'Unione a condividere i loro punti di vista e le loro competenze.*** Queste parti contribuiscono in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione ***nel quadro di un processo trasparente.***

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine la Commissione istituisce un gruppo di esperti in cui si riuniscono tali parti, denominato "forum sulla progettazione ecocompatibile".

Emendamento

A tal fine la Commissione istituisce un gruppo di esperti in cui si riuniscono tali parti, denominato "forum sulla progettazione ecocompatibile". ***La Commissione garantisce una rappresentanza adeguata ed equilibrata delle parti di cui al primo comma, coperte dai gruppi di prodotti che saranno***

regolamentati nel corso del tempo conformemente ai piani di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Il gruppo di esperti si adopera per garantire l'equilibrio di genere. Il forum fornisce consulenza alla Commissione in merito agli atti delegati di cui all'articolo 4. Il forum svolge i propri compiti nel rispetto del principio della trasparenza. La Commissione pubblica i verbali delle riunioni del forum e altri documenti pertinenti sul suo sito web.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la quota di mercato in termini di volume dei firmatari della misura di autoregolamentazione in relazione ai prodotti oggetto della misura è pari almeno **all'80 %** delle unità immesse sul mercato o messe in servizio;

Emendamento

b) la quota di mercato in termini di volume dei firmatari della misura di autoregolamentazione in relazione ai prodotti oggetto della misura è pari almeno **al 70 %** delle unità immesse sul mercato o messe in servizio;

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti.

Emendamento

4. La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti. **La Commissione motiva e giustifica la sua richiesta per iscritto e prevede un periodo di tempo ragionevole perché i firmatari possano reagire ed eventualmente presentare una versione riveduta e aggiornata.**

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei programmi di cui possono beneficiare le PMI, la Commissione **tiene conto delle** iniziative che aiutano le PMI a integrare aspetti della sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore.

Emendamento

1. Nei programmi di cui possono beneficiare le PMI, la Commissione **propone** iniziative che aiutano le PMI a integrare aspetti della sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'accesso a finanziamenti;

Emendamento

b) l'accesso ai finanziamenti, **ad esempio per le opportunità di appalto a livello dell'Unione e nazionale;**

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) un sostegno all'attuazione dei requisiti di cui nel presente regolamento e degli atti delegati.

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi relativi alle etichette

Emendamento

Obblighi relativi alle etichette **e ai fornitori**

Emendamento 68
Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 14, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio assicura che i prodotti siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette stampate conformemente all'atto delegato.

Emendamento

1. Qualora un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 14, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio assicura che i prodotti siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette stampate *e/o digitali* conformemente all'atto delegato. ***Per motivi di sostenibilità si privilegiano le etichette digitali, qualora ciò non interferisca con la facilità di accesso a informazioni chiare per il consumatore.***

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I fornitori di un articolo, di una sostanza o di una miscela forniscono agli operatori economici responsabili della conformità agli articoli 6 e 7 sufficienti informazioni disponibili relative alle loro forniture o ai loro servizi che sono pertinenti per garantire che i prodotti siano conformi alle specifiche di prestazione e agli obblighi di informazione di cui agli articoli 6 e 7. Se non è un operatore economico responsabile del rispetto degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6 e 7, il destinatario dell'articolo, della sostanza o della miscela provvede affinché le informazioni di cui al primo comma del presente articolo siano comunicate all'operatore economico responsabile della conformità agli obblighi di informazione di cui agli articoli 6 e 7.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) raccogliere i dati generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite Internet, **a meno che** l'utilizzatore finale **non rifiuti** espressamente di renderli disponibili;

Emendamento

a) raccogliere i dati generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite Internet, **solo se** l'utilizzatore finale **ha** espressamente **consentito** di renderli disponibili;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per ciascun atto delegato e ogni tre anni dopo l'attuazione, la Commissione analizza i punti di dati raccolti al fine di valutare l'impatto del regolamento rispetto ai suoi obiettivi dichiarati.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, **possono assumere** la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi.

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, **assumono** la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 69 – comma 1

Testo della Commissione

Non prima del termine di [otto anni dalla data di **applicazione** del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Emendamento

Entro il ... [otto anni dalla data di **entrata in vigore** del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 69 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del secondo comma, la Commissione tiene conto delle conclusioni della sua relazione e, se del caso, delle eventuali posizioni del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

È possibile utilizzare, secondo il caso, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri parametri, per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

Si utilizzano i parametri seguenti, **giustificati da una valutazione appropriata del ciclo di vita e della circolarità,** integrandoli ove necessario con altri parametri, **individuali o aggregati,** per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) facilità e qualità del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose, composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;

Emendamento

d) facilità e qualità del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose, composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, **progettazione per il riciclaggio**, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti;

Emendamento

e) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti, **a meno che non sia necessario per garantire la sicurezza del prodotto**;

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione

p) quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, **e** facilità del loro riutilizzo; quantità di rifiuti pericolosi generati;

Emendamento

p) quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, facilità del loro riutilizzo **e facilità di riciclaggio**; quantità di rifiuti pericolosi generati;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera q

Testo della Commissione

q) condizioni d'uso.

Emendamento

q) condizioni d'uso, **compresi l'impatto ambientale e i benefici durante l'uso**;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) rinnovabilità dei materiali e uso o contenuto di materie prime rinnovabili.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Allegato VII – comma 1

Testo della Commissione

Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si **può utilizzare** il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi.

Emendamento

Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si **utilizza** il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Allegato VII – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici.

Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici. ***Se non devono essere attuate prima dell'adozione di un atto delegato, danno prova di un livello di ambizione superiore rispetto all'atto delegato corrispondente.***

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Allegato VII – comma 7

Testo della Commissione

I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.

Emendamento

I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientaliste ***registrate*** e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione, ***compresi i portatori di interessi della catena del valore con sede fuori dall'Unione.***

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA
RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice per parere ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Furniture Industries Confederation
International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
FEICA
CONEBI-European association of the Bicycle, E-Bike and Parts & Accessories
APPLIA
CEPI-European association representing the paper industry
AMCHAM EU
Games Consoles Voluntary Agreement (GCVA)
NESTE
EEB-EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU
EUROFER-European Steel Association
Construction Products Europe AISBL
EBIA - European Bedding Industries' Association
CEI-Bois - European Confederation of Woodworking Industries
EPF - European Panel Federation
EUROPUR - European Association of Flexible Polyurethane Foam Blocks Manufacturers

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abrogazione della direttiva 2009/125/CE
Riferimenti	COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 2.5.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 2.5.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	15.9.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Maria Spyraiki 5.5.2022
Esame in commissione	28.11.2022
Approvazione	28.3.2023
Esito della votazione finale	+: 57 -: 5 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Robert Hajšel, Romana Jerković, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Marisa Matias, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaaß, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Markus Pieper, Maria Spyraiki, Beata Szydło, Riho Terras, Patrizia Toia, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Rasmus Andresen, Tiziana Beghin, Franc Bogovič, Jakop G. Dalunde, Pietro Fiocchi, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Marina Kaljurand, Dace Melbārde, Rob Rooken, Bronis Ropè, Ernő Schaller-Baross, Jordi Solé, Susana Solís Pérez
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pär Holmgren, Sven Simon

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

57	+
ECR	Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło
NI	Tiziana Beghin
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Dace Melbārde, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sven Simon, Maria Spyraiki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez
S&D	Alex Agius Saliba, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Romana Jerković, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Niklas Nienaaß, Bronis Ropé, Jordi Solé, Marie Toussaint

5	-
ECR	Johan Nissinen, Rob Rooker
ID	Markus Buchheit
The Left	Marc Botenga, Marisa Matias

5	0
ID	Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri
NI	Martin Buschmann, Ernő Schaller-Baross

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti